

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizio al Cittadino ed Imprese
Settore Traffico Acqueo, Mobilità e Trasporti

Rep. Ord. N° vedi *timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Napoli via Genova e via Torino_proroga

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Ditta Wind Tre S.p. A. sta procedendo con la realizzazione delle opere civili per la posa di cavi telefonici nelle vie Napoli, Genova e Torino;
- con Ordinanza Dirigenziale n.723 del 13/10/2017 "Regolamentazione della circolazione in via Napoli via Genova e via Torino" sono stati autorizzati i lavori sopra citati;

Considerato che:

- la ditta ha richiesto una proroga per la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori non ancora ultimati;
- la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Autorizzazioni Trasporti Pubblici non di linea, Parcheggi, Carburanti. ZTL VAM e Manomissioni ha rilasciato la proroga di Concessione per la Manomissione di Suolo Pubblico/Privato- Privato ad Uso Pubblico con prot. n.529565 del 02/11/2017;

Riconosciuta l'esigenza di mantenere l'attuale assetto alla circolazione per l'esecuzione dei lavori;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Autorizzazioni Trasporti Pubblici non di linea, Parcheggi, Carburanti. ZTL VAM e Manomissioni acquisita con prot. n. 530278 del 02/11/2017;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- art. 47-bis del decreto legge del 24/04/2017 n. 50 coordinato con la L. n. 96 del 21/06/2017;

ORDINA

1. prorogare la validità dell'Ordinanza Dirigenziale n.723 del 13/10/2017 dal giorno 07/11/2017 fino al giorno 13/11/2017.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 07/11/2017 e fino al giorno 13/11/2017.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Traffico Acqueo Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Traffico Acqueo, Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 6 novembre 2017

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."